



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
SEGRETERIA GENERALE – UNITA' DI CRISI



Automobile Club d'Italia

CONVENZIONE

**Stipulata tra Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti
dell'art.15 della Legge 241/90 e smi**

TRA

II MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE — SEGRETERIA GENERALE UNITA' DI CRISI — con sede in Roma nel Piazzale della Farnesina n. 1, codice fiscale 80213330584, in persona del Consigliere d'Ambasciata Stefano Verrecchia, di seguito per brevità MAECI,

E

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Ente pubblico non economico, con sede in Roma in Via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI,

definite congiuntamente "Parti" o, singolarmente, "Parte".

PREMESSO

- a) che tra i compiti istituzionali del MAECI – Segreteria Generale – Unità di Crisi vi è la tutela e la sicurezza dei cittadini italiani che si recano all'estero;
- b) che, stante la necessità di concorrere alla prevenzione dei rischi di varia natura che possono coinvolgere i viaggiatori italiani all'estero, il MAECI Segreteria Generale – Unità di Crisi ha creato un portale contenente informazioni e indicazioni pratiche su oltre 200 Paesi del mondo;
- c) che l'ACI, Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo, ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela della sicurezza delle persone e di quella ambientale, dello sviluppo sostenibile e responsabile, promuovendo la formazione alla guida e l'educazione dei conducenti allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- d) che l'ACI, tra i propri scopi statutari, ha quello di promuovere e favorire anche lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative all'uopo necessarie e, nel quadro

dell'assetto del territorio, quello di collaborare con le Autorità e Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci;

e) che l'ACI, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale di proprie strutture, dirette ed indirette, dotate di specifiche competenze e specializzazioni tecniche necessarie alla realizzazione e alla gestione di specifici servizi afferenti ai settori della mobilità, della sicurezza stradale e del turismo;

f) che tra le Parti è in essere un consolidato rapporto di partnership istituzionale finalizzato a fornire informazioni agli italiani che si recano all'estero sulle condizioni di sicurezza nei Paesi stranieri attraverso il sito "www.viaggiare Sicuri.it", che contiene l'intero patrimonio informativo delle schede per i viaggiatori, il suo costante aggiornamento, nonché attraverso un centro di risposta ed informazione telefonica;

g) che, in particolare, nell'ambito del servizio ai cittadini/utenti "Viaggiare Sicuri", di cui alla precedente lettera f), il MAECI Segreteria Generale – Unità di Crisi provvede alla definizione dei contenuti, all'indirizzo e al coordinamento del sito, mentre l'ACI provvede, per conto del MAECI, alla gestione informatica del sito e all'inserimento dei contenuti. L'ACI mette inoltre a disposizione un call center informativo H24 per gli utenti;

h) che il servizio "Viaggiare Sicuri" ha un elevato livello di gradimento non solo da parte dei cittadini utenti, ma anche da parte delle imprese che operano all'estero e degli operatori turistici (agenzie di viaggi, etc.);

i) che le Parti hanno l'obiettivo comune di garantire un servizio informativo ampio, articolato, accessibile e in linea con i più avanzati standard informatici, nel superiore interesse della tutela della sicurezza dei connazionali all'estero;

l) che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 in quanto è intendimento delle Parti, valorizzare le rispettive competenze e, nell'ottica delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, continuare a collaborare attraverso i propri uffici per fornire al cittadino il servizio di massima diffusione delle informazioni di interesse pubblico comuni alle parti ed individuare possibili percorsi di ottimizzazione e sviluppo;

m) che in particolare è intendimento delle Parti continuare la collaborazione nei seguenti ambiti:

- gestione tecnico informatica del sito "viaggiare sicuri";
- gestione dei contenuti informativi del sito "viaggiare sicuri";

n) che la presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990.

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art.1 – Finalità

Nell'ambito dei rispettivi compiti e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle

considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante della presente Convenzione, il MAECI e l'ACI si impegnano a proseguire la già consolidata tradizione di partnership istituzionale collaborando alla gestione ed allo sviluppo dei servizi di assistenza informativa in favore degli italiani che si recano all'estero.

Art.2 – Contenuti

In relazione al sito www.viaggiare Sicuri.it, che contiene l'intero patrimonio delle schede informative Paese per gli italiani che si recano all'estero, le Parti concordano che:

il **MAECI** curerà:

- a) la definizione dei contenuti informativi delle sezioni del sito di propria competenza, ad esclusione di quelli curati dall'ACI;
- b) l'indirizzo ed il coordinamento del sito;
- c) la realizzazione di campagne informative, come già fatto per le precedenti annualità, descrivendo e promuovendo il servizio e menzionando la collaborazione con l'ACI;

l'ACI, **a titolo di collaborazione istituzionale** ed attraverso le proprie strutture dirette ed indirette, curerà per conto del MAECI:

1. la conduzione funzionale del sito 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana;
2. i servizi infrastrutturali (rete, HW, personale sistemistico, ecc.) 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana;
3. l'aggiornamento dei contenuti (inserimento Schede – Ultim'ora – Focus- Box di testo in home page) assicurando che tale attività sia conforme alle informazioni ed alle indicazioni fornite di volta in volta dall'Unità di Crisi del Ministero;
4. interventi di adeguamento grafico e delle funzionalità del sito "Viaggiare Sicuri" secondo indicazioni dell'Unità di Crisi del Ministero e compatibilmente con le finalità ed il tenore della presente Convenzione, previa verifica congiunta di fattibilità;
5. la gestione del Centro di risposta ed informazione telefonica, tramite il numero 0039 06/491115, attraverso un presidio composto da proprio personale specializzato messo a disposizione dall'Ente 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana.

L'ACI garantirà il supporto tecnico informatico 24 ore su 24 per sette giorni la settimana ed il MAECI potrà contattare i seguenti referenti indicati da ACI:

- da lunedì a venerdì nella fascia oraria 08,00-17,00 la Dott.ssa Elisa Anselmi – recapito [REDACTED]
- al di fuori delle giornate e delle fasce orarie sopra indicate il Dott. Mauro Vanni - recapito [REDACTED]

[REDACTED] o l'Ing. Enzo Scanniffio recapito
[REDACTED]

Art.3 – Proprietà, Responsabilità dei servizi e Visibilità della collaborazione istituzionale

Il software e il patrimonio informativo contenuto nel portale informatico sono di proprietà del MAECI e sono disponibili per l'uso da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'ACI, ad eccezione dei contenuti forniti dallo stesso Ente, potrà utilizzare i predetti dati solo nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione.

All'ACI sarà comunque consentito utilizzare, previa approvazione da parte del MAECI, le informazioni contenute nel sito internet www.viaggiaresicuri.it per l'espletamento dei servizi di utilità sociale di assistenza informativa alla collettività nel campo della mobilità.

L'ACI garantirà nell'ottica degli obiettivi comuni la funzionalità del servizio senza interruzione e con puntualità nell'ambito e nell'esercizio delle attività concordate.

Il MAECI e l'ACI, attraverso le proprie strutture di comunicazione, si impegnano a dare la massima visibilità alle attività di collaborazione istituzionale oggetto della presente Convenzione e oltre a valorizzare tale collaborazione rendendola visibile sui rispettivi siti, potranno altresì promuovere, congiuntamente o disgiuntamente, i servizi erogati ai cittadini attraverso tale collaborazione.

Art.4 – Sicurezza informatica

ACI si impegna ad informare in via d'urgenza l'Unità di Crisi su episodi relativi a rilevanti attacchi informatici del sito www.viaggiaresicuri.it ed a fornire un report trimestrale relativo alla sicurezza perimetrale che riporti gli eventi rilevati e bloccati dall'infrastruttura di sicurezza.

Art.5 – Impegni economici

Si concorda che ciascuna delle parti si impegna a sostenere gli oneri economici derivanti dalla collaborazione istituzionale con la previsione, a carico dell'Unità di Crisi, di erogare a favore dell'ACI, un parziale rimborso dei costi da quest'ultima sostenuti per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti.

Il rimborso spese forfettario che il MAECI si impegna a riconoscere all'ACI nel 2018 per lo svolgimento delle attività sopra indicate è pari a complessivi Euro **83.000,00 (ottantatremila/00)**

L'ACI presenterà con cadenza trimestrale una nota di debito, operazione fuori campo IVA.

Art.6 – Durata

La presente Convenzione tra l'ACI ed il MAECI disciplina le attività di collaborazione istituzionale relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

Il MAECI e l'ACI si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive organizzazioni di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze e delle metodologie tecniche, di cui siano anche venute eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.

Art.8 - Foro competente

Per le controversie deferite comunque all'Autorità Giudiziaria sarà competente il Foro di Roma.

Art. 9 – Recesso

E' facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dalla Convenzione ai sensi dell'art.1373 del c.c., dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 6 mesi.

In tale evenienza la parte destinataria della comunicazione prenderà atto del recesso con comunicazione scritta all'altra Parte, fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti in esecuzione della presente Convenzione e senza pregiudizio per le obbligazioni reciprocamente assunte sino alla data di effetto del recesso operato.

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Capo dell'Unità di Crisi
Il Consigliere d'Ambasciata
Stefano Verrecchia